CAMERA DEI DEPUTATI N. 4009

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAVA, ROSSIELLO, OCCHIONERO, PAOLO RUBINO, ABATERUSSO, CARUANO, OLIVERIO, MALAGNINO, TRABATTONI, DI STASI, SEDIOLI, NARDONE, TATTARINI, RUZZANTE, ROTUNDO

Interventi per la promozione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura

Presentata il 16 luglio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'invecchiamento della popolazione agricola, e più in generale di quella rurale, nel nostro Paese, la tendenza al ribasso del reddito agricolo, le crescenti difficoltà di accesso al mercato dovute al controllo delle produzioni compromettono l'insediamento dei giovani in agricoltura: è quindi indispensabile avviare una politica globale e dinamica che possa ridare fiducia ai giovani, indicando loro reali prospettive di occupazione.

La politica di aiuto all'insediamento rimane la chiave di volta per favorire il ricambio generazionale. L'Unione europea da tempo ha considerato tale scopo fra quelli inerenti la politica strutturale, ma a livello nazionale ci si è limitati ad applicare i dispositivi comunitari, senza integrarli con una serie organica di misure di sostegno, adeguate alla realtà italiana.

A livello comunitario i dati EUROSTAT evidenziano che delle circa 8,6 milioni di aziende agricole (le cui dimensioni medie vanno dai 4 ai 65 ettari), più del 55 per cento sono condotte da imprenditori con più di cinquantacinque anni. Il dato è riproducibile anche per la situazione italiana, dove però negli ultimi anni si è registrata una certa inversione di tendenza, con un modesto incremento della quota percentuale dei giovani di età inferiore ai trenta anni. Peraltro la scelta di diventare agricoltore è sempre rischiosa: accanto al rischio finanziario ed a quello inerente il tipo di produzione scelta, c'è la variabile indipendente del fattore ambientale, che

influisce sulle imprese agricole più che negli altri settori, e della presenza di infrastrutture inadeguate allo sviluppo economico delle imprese (trasporti, servizi, eccetera).

Per quanto riguarda le specifiche misure per il primo insediamento deve essere valorizzata la possibilità offerta recentemente dalla politica agricola comune di concedere agevolazioni anche in considerazione della pluriattività, senza peraltro rinunciare al criterio della vitalità dei progetti, oltre ai casi normali, che sono stati già finanziati sulla base delle iniziative regionali sviluppatesi dal 1985 ad oggi.

Lo sviluppo della pluriattività dimostra la creatività del settore agricolo e la sua capacità di adattamento anche alla multiforme funzione sociale ed ambientale delle imprese agricole, che non è più considerata unicamente quella di produrre per l'alimentazione.

In diretta connessione con la politica dell'insediamento si pone un sistema di agevolazione della trasmissione delle aziende, sia sotto il profilo fiscale che sotto quello del diritto successorio. Ed infatti tale obiettivo è realizzabile non solo se si favorisce, in caso di successione, l'acquisto dell'azienda da parte del giovane agricoltore, ma anche incidendo, con la leva fiscale, sugli oneri per le imposte di successione. La trasmissione è una tappa essenziale nel processo di ricambio, in quanto comporta il rischio della scomparsa delle unità economiche o del loro frazionamento. Attualmente i giovani si trovano spesso nell'impossibilità di procurarsi il capitale fondiario e aziendale, per cui risulta indispensabile individuare soluzioni concrete di ordine economico, giuridico e fiscale per risolvere il problema del finanziamento fondiario.

Deve inoltre essere incentivato l'affitto di fondi rustici.

È inoltre indispensabile integrare le misure a favore dell'insediamento, nella forma di incentivi diretti all'impresa, con una serie di interventi, di carattere intersettoriale, che coinvolgano non solo il complesso della filiera agro-alimentare, ma altresì le strutture pubbliche e gli enti territoriali, poiché la delocalizzazione delle produzioni, spesso indotta dalle logiche delle multinazionali e del mercato globale, influenza negativamente le aree rurali ed ha effetti negativi sul mantenimento delle condizioni ambientali e sociali di vaste aree, al di là delle conseguenze puramente economiche sulle imprese agricole.

Vanno inoltre incoraggiate le attività di servizio, fra cui si ritengono particolarmente utili i servizi di sostituzione, soprattutto finalizzati al raggiungimento da parte dei giovani della necessaria capacità professionale nonché dell'aggiornamento tecnologico.

La presente iniziativa contiene, altresì, misure specifiche finalizzate a favorire l'accesso al credito attraverso l'estensione del fondo di garanzia, incrementato, da ultimo, dalla legge sulla razionalizzazione della finanza pubblica, anche alle imprese operanti nel settore agro-alimentare ed al rilancio operativo della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia.

Infine, sono previste misure per favorire concretamente i giovani imprenditori che intendano stabilirsi nelle zone agricole sia con la costruzione che con la ristrutturazione dei fabbricati rurali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge, nel quadro delle normative comunitarie, ha lo scopo di promuovere e di valorizzare l'imprenditorialità giovanile nel settore agricolo, con particolare riferimento all'insediamento ed alla permanenza di giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni.

ART. 2.

(Interventi nelle aree depresse).

1. Una quota pari a lire 30 miliardi delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è destinata alla realizzazione di interventi finalizzati all'incremento dell'occupazione giovanile nel settore agro-alimentare, con particolare riguardo all'ammodernamento tecnologico delle strutture, al miglioramento degli *standard* qualitativi delle produzioni e per la razionalizzazione delle infrastrutture e dei servizi alle imprese.

ART. 3.

(Aiuti per l'insediamento).

1. In sede di attuazione da parte delle regioni delle disposizioni di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, hanno titolo agli aiuti per l'insediamento, a condizione che i beneficiari si impegnino per non meno di sei anni al mantenimento delle condizioni che li hanno originati:

a) i giovani agricoltori che, come agricoltori a titolo principale, subentrano nella proprietà, nell'affitto o in altro diritto

reale, al precedente titolare dell'azienda, o che subentrano quali contitolari e corresponsabili nella conduzione della stessa, sempreché l'azienda richieda un volume minimo di lavoro uguale ad una unità lavorativa uomo (ULU) ovvero a tante ULU quanti sono i nuovi titolari, e che tale volume sussista al momento dell'insediamento o sia raggiunto entro due anni dall'insediamento, ferma restando la restituzione nel caso di inadempienza;

b) i giovani agricoltori che succedono, come agricoltori a titolo principale, al precedente conduttore dell'azienda e che abbiano proceduto, nei confronti dei coeredi, al riscatto delle quote spettanti ai medesimi;

c) i giovani, in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 950/97, che acquistano o che affittano terreni agricoli, al fine di costituire, anche attraverso iniziative di ampliamento, aziende che richiedano un volume minimo di lavoro uguale a tante ULU quanti sono i nuovi titolari;

d) le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle costituite in forma cooperativa, a condizione che almeno i due terzi dei soci, la cui età non deve comunque superare i quaranta anni, esercitino, rivestendo la relativa qualifica, l'attività agricola a titolo principale, ai sensi del regolamento (CE) n. 950/97, oppure a tempo parziale, come previsto dall'articolo 10 del suddetto regolamento;

e) i giovani agricoltori che si insediano, secondo le modalità di cui alle lettere *a), b), c)* e *d),* a tempo parziale e che ricavino almeno il 50 per cento del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche, artigianali, fabbricazione e vendita diretta di prodotti dell'azienda, o da attività di conservazione dello spazio naturale e di manutenzione ambientale quali lavori di arginature, sistemazione idraulico-forestale, difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, ricostruzione di *habitat* per la fauna selvatica, svolte nella loro azienda, purché il reddito direttamente proveniente dall'atti-

vità agricola nell'azienda non sia inferiore al 25 per cento del reddito totale dell'imprenditore, e il tempo di lavoro destinato alle attività esterne all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore.

2. Sono fatti salvi i maggiori benefìci previsti per l'insediamento nelle zone montane.

3. Le regioni accordano prioritariamente gli aiuti di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 950/97 ai giovani agricoltori che si insediano nelle zone di montagna o svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai giovani agricoltori che succedono al titolare dell'azienda quando questi abbia aderito al regime di aiuti previsto dal programma di cui al regolamento (CE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992.

4. Per poter accedere agli aiuti i giovani agricoltori debbono avere frequentato almeno la scuola dell'obbligo ed aver partecipato o debbono impegnarsi a partecipare nei ventiquattro mesi successivi alle iniziative formative di cui al comma 6. Sono esentati da tale ultimo impegno i giovani che già dispongono di un diploma di laurea o di scuola media superiore ad indirizzo agrario o di diploma assimilabile, ovvero del titolo conseguito presso istituti professionali di Stato per l'agricoltura o ad essi parificati, nonché quelli che abbiano maturato una esperienza almeno triennale nella qualifica di coadiuvanti.

5. La determinazione della quota del reddito agricolo rispetto al reddito totale, per le finalità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 950/97, è effettuata secondo il criterio del reddito lordo *standard* (RSL) di cui alla decisione 78/463/CEE della Commissione, del 7 aprile 1978, calcolato su stime standardizzate per ettari di superficie, nel caso delle produzioni vegetali, e per capi di bestiame, suddivisi per specie e categorie, nel caso delle produzioni animali o desunta dalla contabilità aziendale ove richiesto dall'imprenditore.

6. Le regioni disciplinano le modalità di adeguamento della formazione professionale alle esigenze di un'agricoltura moderna previste dagli articoli 26, 27 e 28 del regolamento (CE) n. 950/97, in particolare per quanto concerne i giovani agricoltori.

ART. 4.

(Servizi di sostituzione).

1. Le regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, al riconoscimento e alla erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani agricoltori di età inferiore ai quaranta anni per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo, in particolare tra i casi di sostituzione, la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento professionale da parte dei giovani agricoltori associati.

2. I servizi possono occupare, oltre all'agente a tempo pieno di cui al comma 2 del citato articolo 15 del regolamento (CE) n. 950/97, giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni.

ART. 5.

(Interventi fondiari).

1. La Cassa per la formazione della proprietà contadina, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni, partecipa al programma per il prepensionamento in agricoltura di cui al regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, favorendo prioritariamente le richieste di acquisto dei terreni, resi disponibili da soggetti aderenti al regime di prepensionamento, da parte di lavoratori agricoli di età inferiore ai quaranta anni ovvero che subentrino nella conduzione dell'azienda agricola al familiare aderente al regime medesimo.

2. La Cassa può realizzare, altresì, programmi di ricomposizione fondiaria dei terreni resi disponibili, organizzando la

cessione e l'ampliamento delle aziende agricole ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2079/92, a favore di giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni e di giovani di età inferiore a quaranta anni che intendano esercitare attività agricola a titolo principale.

3. La Cassa, ai fini di quanto previsto al comma 2, è autorizzata ad effettuare operazioni di provvista mediante ricorso al mercato finanziario, assistite dal concorso statale nel pagamento degli interessi, al cui onere si fa fronte con limiti di impegno di lire 30 miliardi per l'anno 1998, di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e di lire 50 miliardi per l'anno 2000, al fine della costituzione e dell'ampliamento di aziende efficienti, sotto il profilo tecnico ed economico, condotte da giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni, mediante la concessione di mutui della durata di quindici anni.

4. Costituiscono motivo di preferenza nell'attuazione degli interventi di cui al comma 2:

a) il raggiungimento o l'ampliamento di una unità minima produttiva definita, previo assenso della regione interessata, secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale, il fatturato aziendale e l'impiego di mano d'opera al fine di garantire l'efficienza aziendale;

b) la presentazione di un piano di miglioramento aziendale secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 950/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) la presentazione di un progetto di produzione, commercializzazione e trasformazione.

ART. 6.

(Revoca del vincolo di indivisibilità).

1. Il vincolo di indivisibilità del fondo rustico su cui si esercita l'impresa familiare, di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, può essere revocato, con provvedimento dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o dell'organo regio-

nale corrispondente, su domanda di un partecipe dell'impresa stessa di età inferiore a quaranta anni, qualora le porzioni divise abbiano caratteristiche e suscettività tali da realizzare imprese efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.

ART. 7.

(Garanzia fideiussoria).

1. La sezione speciale del fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153, può accordare fideiussione in favore dei giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni che non siano in grado di prestare garanzie ritenute sufficienti dagli istituti creditizi, a fronte di operazioni di credito agrario destinate ad investimenti.

2. La parte di finanziamento non coperta dalle fideiussioni potrà fruire della garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa che ne regola l'attività.

ART. 8.

(Consorzi di garanzia).

1. La garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, operanti nel settore agroalimentare, costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 25 per cento, da giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni.

2. Le regioni possono, anche attraverso le società finanziarie regionali, erogare contributi al fondo rischi consortili dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1.

ART. 9.

(Trasferimento di proprietà per successione o donazione e acquisto).

1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola esercitata su fondi rustici oggetto di successione o di donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado, coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, di età inferiore a quaranta anni, iscritti nelle specifiche gestioni previdenziali, i relativi atti sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, catastali e di bollo e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa.

2. Le agevolazioni sono concesse a condizione che i predetti soggetti si obblighino a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno sei anni.

3. Gli eredi, di età inferiore a quaranta anni all'atto dell'apertura della successione, considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi, hanno diritto, alla scadenza del rapporto di affitto instauratosi per legge, all'acquisto della proprietà delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici. Gli eredi acquirenti debbono impegnarsi a non alienare, anche parzialmente, nei dieci anni successivi, i beni acquistati.

4. Il diritto di cui al comma 3 sorge alle condizioni e secondo il procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane.

5. I giovani agricoltori che hanno requisiti per beneficiare degli aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 950/97, qualora acquistino o permutino terreni, sono assoggettati ad un'imposta di registro pari all'1 per cento sempre che si impegnino a non affittare o cedere ad acquirenti che non posseggano i requisiti per gli aiuti di cui al sopracitato regolamento (CE) n. 950/97 questi terreni per almeno dieci anni.

6. Le operazioni di acquisto previste nel presente articolo rientrano negli interventi

della Cassa per la formazione della proprietà contadina disciplinati all'articolo 5.

ART. 10.

(Costruzione e ristrutturazione fabbricati rurali).

1. Le concessioni di beni e le prestazioni di servizi destinati alla ristrutturazione o la nuova costruzione di fabbricati rurali utilizzati, quale abitazione o per funzioni strumentali all'attività agricola, da coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, di età inferiore a quaranta anni, non sono soggette ad imposta sul valore aggiunto.

ART. 11.

(Sviluppo aziendale).

1. Le regioni, nella concessione degli aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 950/97, possono riservare una quota delle provvidenze ai giovani agricoltori, di età inferiore a quaranta anni, in possesso dei requisiti previsti nel suddetto regolamento, da destinare alla realizzazione di piani di miglioramento. Analoga riserva può essere costituita nella concessione degli aiuti previsti dagli altri regolamenti strutturali e dalle misure di accompagnamento, cofinanziati dall'Unione europea.

2. I giovani agricoltori, anche se non ancora in possesso della qualifica professionale di cui al regolamento (CE) n. 950/97, possono presentare domanda di piano di miglioramento e riceverne l'approvazione con la emissione dell'impegno condizionato alla concessione dell'agevolazione. La necessaria qualifica professionale deve essere acquisita entro i successivi due anni dall'emissione del predetto impegno condizionato.

ART. 12.

(Quote produzione).

1. In sede di applicazione nazionale dei regimi di limitazione produttiva in agricol-

tura stabiliti dall'Unione europea, è costituita per ciascuno di essi, compatibilmente con la relativa normativa comunitaria e nell'ambito della disciplina della quota a livello nazionale, una riserva ricavata dalla trattenuta di una percentuale sulla cessione di quote, ove possibile annualmente alimentata e ridistribuita, per l'attribuzione di nuove quote ai giovani agricoltori di età inferiore ai quaranta anni, con priorità a favore di coloro che si insediano nelle zone montane.

2. La riserva di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in misura proporzionale ai quantitativi di produzione allocati nella campagna precedente presso ciascuna di esse.

3. Le regioni provvedono contestualmente alla messa in disponibilità dei quantitativi produttivi, all'attribuzione di essi ai giovani agricoltori, comunque non oltre l'avvio della successiva campagna di produzione, sulla base dei criteri oggettivi di priorità individuati, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali.

ART. 13.

(Accordi in materia di contratti agrari).

1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni alle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani agricoltori stipulati nel rispetto degli accordi collettivi ai sensi dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sono registrati in esenzione di imposta.

2. Il giovane agricoltore, coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 950/97, che prende in affitto terreni, beneficia dello sgravio totale del reddito agrario ai fini dell'imposta sui redditi, relativamente ai nuovi terreni presi in af-

fitto, per un periodo massimo di cinque anni.

3. Il reddito dominicale dei terreni concessi in affitto per almeno quindici anni a giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni non è soggetto a imposta per i primi cinque anni.

4. I benefìci di cui ai commi 1 e 2 sono revocati qualora sia accertata dai competenti uffici finanziari la mancata destinazione dei terreni affittati all'attività agricola diretta.

5. Le persone fisiche o giuridiche che acquistano un terreno e lo concedono in affitto per almeno quindici anni a giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni, godono dell'esenzione della tassa di registro.

ART. 14.

(Campagna di informazione).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, provvede ad attuare mirate campagne di informazione per pubblicizzare in maniera idonea le disposizioni della presente legge.

2. Le campagne di informazione devono avere contenuti e argomenti idonei ad accrescere la diffusione dei temi a carattere agricolo nel dibattito culturale del Paese, a ridare prestigio e valore alla cultura agricola nazionale e ad accrescere l'interesse dei giovani verso il settore primario, le sue professioni e i lavori agricoli in genere.